

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio n. 1229 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato
da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,— e la modificazione di alcuni
articoli della legge per l'istituzione della Banca dello Stato
del Canton Ticino del 6 maggio 1915

(del 25 settembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il messaggio in parola il Consiglio di Stato propone un disegno di decreto legislativo concernente l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato ed un disegno di legge che modifica alcuni articoli della legge per l'istituzione della Banca dello Stato.

L'esecutivo giustifica la richiesta di aumento del capitale di dotazione con l'aumento del giro d'affari ed invoca, a sostegno della sua tesi, l'articolo 4 della legge federale sulle banche che impone di mantenere un'adeguata proporzione fra i fondi propri e gli impegni contratti dalla banca.

Nel caso della Banca dello Stato questa proporzione non è rispettata ed attualmente è di 1 : 23,86, mentre dovrebbe essere di 1 : 20. Il previsto aumento del capitale di dotazione ristabilirebbe la proporzione, che verrebbe ridotta a 1 : 15,92 pari al 6,27 %.

La vostra Commissione ha risolto di aderire alla proposta del Consiglio di Stato, che ritiene opportuna e necessaria, in particolare con riferimento alle esigenze della legge federale.

In pari tempo la vostra Commissione propone l'approvazione degli altri articoli componenti il decreto legislativo, norme queste che non fanno che integrare l'articolo 1, che sancisce appunto l'aumento del capitale di dotazione.

Di minor rilievo sono gli adeguamenti proposti per la legge sulla Banca dello Stato. Essi prevedono in particolare l'introduzione della firma individuale per le operazioni speciali che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione. Con questa innovazione si vuol ottenere una semplificazione di certi servizi. Inoltre la Commissione, per ragioni redazionali, propone una modifica all'ultima frase dell'art. 25 cpv. 2, lettera d.

L'abrogazione del secondo capoverso dell'art. 28 (quorum richiesto per la concessione di crediti superiori ai Fr. 300.000,—) è in consonanza con la prassi attualmente in vigore. Infatti, secondo questa prassi, la competenza per decidere su tutte le operazioni ordinarie di credito fino ad un milione è delegata alla Commissione del Consiglio d'amministrazione. La norma in parola non sarebbe pertanto più applicabile.

Per quanto concerne l'art. 29, si propone di codificare la prassi attualmente seguita e consistente nel diramare a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione una copia del verbale. In base alla norma attualmente in vigore il verbale dovrebbe essere redatto e firmato seduta stante.

Con l'adeguamento dell'art. 37 cpv. 1 si mira ad esonerare il presidente ed il direttore della banca di partecipare ai lavori della Commissione di revisione. Il testo del disegno di legge viene di conseguenza modificato nel senso che vengono stralciate le parole « in concorso del direttore e del presidente della banca tutte ... ».

Analogamente a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese, il Consiglio di Stato propone, infine, che gli emolumenti e le indennità spettanti ai membri del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni siano stabiliti dal Consiglio di Stato stesso. Finora detti emolumenti erano fissati dalla legge.

Visto quanto sopra, considerata la necessità da una parte di procedere all'aumento del capitale di dotazione e ritenute opportune le modificazioni degli articoli della legge elencati sopra, la vostra Commissione propone l'accettazione e l'approvazione degli annessi progetti di legge e di decreto legislativo.

Con ossequi.

Per la Commissione della Legislazione :

Bordoni G.C., relatore

Barchi P.F. — Induni E. — Lepori A.

— Scacchi D. — Tamburini A.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aumento del capitale di dotazione della Banca dello Stato
da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,—

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1964 n. 1229 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il capitale di dotazione della Banca dello Stato è aumentato da Fr. 15.000.000,— a Fr. 25.000.000,—, a contare dal 1. luglio 1964.

Art. 2. — Il controvalore dell'aumento (10.000.000,—) sarà preso a mutuo dalla Banca dello Stato.

Art. 3. — Sia allo Stato come alla Banca è riservata la facoltà di rimborsare e rispettivamente chiedere il rimborso parziale o totale del mutuo, in ogni tempo, alle condizioni previste dall'art. 7 della legge sulla istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 6 maggio 1915.

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli sulla legge per l'istituzione
della Banca dello Stato del 6 maggio 1915

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1964 n. 1229 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Gli articoli 25, cpv. 2, lett. d ; 29 ; 37, cpv. 1 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 25, cpv. 2, lett. d : Designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca non è vincolata se non con la firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le operazioni per le quali è richiesta una sola firma.

Art. 29 : Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione deve essere diramato a tutti i membri.

Art. 37, cpv. 1 : La Commissione di revisione esamina le operazioni della Banca, esige tutte le spiegazioni e tutti gli atti che le potessero occorrere, vigila a che siano osservate le leggi ed i regolamenti ; controlla i diversi rami del servizio e deve almeno due volte all'anno verificare lo stato dei registri, delle casse e dei portafogli della Banca, riferendone al Consiglio di Stato.

Art. 43 : Gli emolumenti ed indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, della Commissione del consiglio e della Commissione di revisione sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Art. 2.

L'art. 28, cpv. 2 della legge per la istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino è abrogato.

Art. 3.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

